



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Calendario per pesca dilettantistica nel Lago di Montepulciano Anno 2024

Prezzi per l'esercizio della pesca dilettantistica

Per esercitare la pesca dilettantistica nel Lago di Montepulciano, oltre al pagamento della tassa di concessione comunale sotto riportata, è necessario il possesso della licenza di pesca accompagnato dal permesso rilasciato dal Centro Visite la Casetta e/o dal Comune di Montepulciano.

Tipo di permesso	Residenti	Non residenti
Giornaliero	Euro 3,00	Euro 5,00
Settimanale	Euro 8,00	Euro 12,00
Annuale	Euro 15,00	Euro 30,00
Annuale ridotto	Euro 7,50	Euro 15,00

Si ricorda che:

- Per i cittadini stranieri è riconosciuta la licenza del proprio paese di residenza purché in corso di validità.
- Fruiscono della agevolazione come "residenti" tutti coloro che dimostrino essere residenti nei comuni di Montepulciano e Castiglione del Lago.
- I giovani fino a 16 anni sono esentati dal pagamento della tassa di concessione, purché in possesso del nulla osta giornaliero che si può ritirare gratuitamente presso gli stessi punti di pagamento.
- Per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età è prevista la riduzione del 50% della tassa dovuta.
- La validità del permesso annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Eventuali aggiornamenti saranno disponibili al seguente link

<https://www.comune.montepulciano.si.it/in-evidenza/667-pesca-dilettantistica-nel-lagodimontepulciano>

Pagamento della tassa comunale

Il pagamento della tassa comunale di concessione può essere effettuato:

- tramite **"Pago PA"**, sistema di pagamenti online del Comune di Montepulciano al link https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/link_servizi_portale?serv_id=pagamenti previa autenticazione o direttamente in Comune presso lo Sportello per il Cittadino (Spic) aperti il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e mercoledì con orario continuato dalle 08.30 alle 17.30.

- Sede **Centro Visite La Casetta**, Lago di Montepulciano – tel. 0578/767343
info@amicilagodimontepulciano.it

Punti di distribuzione dei permessi

I permessi vengono distribuiti nei seguenti punti:

- **Comune di Montepulciano**, presso lo Sportello Per Il Cittadino (SPIC) nei giorni e orari sopra indicati;

- **Sede Centro Visite La Casetta**, Lago di Montepulciano.

Orario e tempi di pesca

L'esercizio della pesca dal 01/01 al 31/12 è consentito da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Dal 01/05 al 31/10 l'esercizio della pesca è consentito anche nelle ore notturne esclusivamente dalle sponde del lago.

Per il "carpfishing" è consentita la pesca notturna dal 01/01 al 14/05 e dal 01/07 al 31/12 da esercitarsi esclusivamente sulle sponde del lago.

La pesca nella zona delle vasche di laminazione è possibile solo nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, esclusivamente dalla sponda nelle piazzole esistenti e tabellate.

Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad eccezione del pesce gatto, del gambero alloctono, del persico sole e pseudorasbora. E' consentita la pesca notturna al pesce gatto tutto l'anno.

Zone di pesca consentite

E' consentito, facendo riferimento anche a una specifica cartografia, in linea con quella allegata a questa valutazione, ricavata dalla Tav. 6B del Piano di Gestione della ZSC/ZPS e dal rilievo sul campo delle zone di pesca consentite sulla base delle piazzole e della tabellazione esistenti; in particolare le zone di pesca dalla sponda sono così individuate: Casetta (piazzole esistenti situate nel tratto compreso da circa 30 m a valle della paratia fino a circa 70 m a monte, per complessivi circa 100 m di lunghezza), Vasche di laminazione (piazzole esistenti nel tratto di circa 110 m situato nella sponda occidentale), Mugnanesi (piazzola), Binami (piazzola); la zona di pesca da natante è quella definita in cartografia, corrispondente a quella già riportata nel precedente Calendario ittico provinciale e allo scopo tabellata dalla Provincia di Siena; la pesca nelle aree individuate in cartografia (allegato 1) dovrà essere esercitata

esclusivamente dalle piazzole esistenti e appositamente tabellate, senza eliminare o danneggiare la vegetazione circostante.

Modi di pesca consentiti

È consentito pescare con il pesciolino vivo solo se proveniente direttamente dal lago stesso. È consentito pescare da natante (compreso canoa, belly boat, ecc.) nel Lago di Montepulciano solo ai residenti dei Comuni di Montepulciano e Castiglione del Lago per un numero massimo giornaliero di n°4 natanti complessivi e con le seguenti modalità:

1. La pesca nel Lago di Montepulciano è consentita solo nei luoghi appositamente tabellati con la scritta “zona di pesca consentita” e di seguito elencati:
Loc. Binami, loc. Mugnanesi, Loc. la Casetta (Canale Maestro della Chiana) e nelle vasche di laminazione dall’accesso in Loc. San Felice in direzione Sud-Ovest per il tratto tabellato e comunque dove non vi è presente la linea elettrica dell’alta tensione.
2. durante tutto l’anno, da un’ora dopo l’alba ad un’ora prima del tramonto;
3. esclusivamente con mezzi dotati di motore elettrico o a remi;
4. le imbarcazioni dovranno restare ad una distanza di almeno 5 metri dal limite della vegetazione lacustre emergente o galleggiante;

Nella Riserva Naturale Lago di Montepulciano l’approdo per tutti i natanti è consentito esclusivamente presso il molo costruito dalla Provincia di Siena in località “La Casetta” e presso le spiagge site in località “Binami” e “Mugnanesi”.

È consentita la detenzione come esca di 100 gr di mosca carnaria.

È vietata la commercializzazione, detenzione e rilascio di specie non direttamente provenienti dal lago stesso.

È vietata la detenzione e commercializzazione di specie ittiche in tempo di divieto di pesca, quando siano di misura inferiore a quella consentita oppure catturate con mezzi illeciti. Al materiale ittico proveniente da impianti di allevamento non si applicano le disposizioni di cui sopra. La legittima provenienza deve essere comprovata da una certificazione del fornitore.

È vietata la pasturazione con mosca carnaria.

Attività di Carpfishing

Per attività di carpfishing si intende una tecnica di pesca a fondo, senza galleggianti con un singolo amo per ogni lenza e canne appoggiate su appositi supporti con l’utilizzo di segnalatori acustici o visivi elettronici con esca costituita da boilies o granaglie adeguatamente bollite.

1. Il carpfishing è ammesso solo nelle zone espressamente individuate dal Comune segnalate con appositi cartelli e di seguito elencate:
- dalle sponde del lago nelle piazzole esistenti di Binami e Mugnanesi;
2. È vietato costruire piattaforme fisse o mobili e modificare in qualsiasi modo l’ambiente naturale;
3. Il carpfishing è consentito tutto l’anno anche nelle ore notturne;
4. Durante la pesca notturna è vietato il prelievo del pescato ad eccezione del pesce gatto e gambero alloctono;
5. È consentito l’uso di tre canne con un solo amo ciascuna;
6. È vietato l’utilizzo di montature bloccate che, nel caso di rottura della lenza, non lascino scorrere il piombo;

7. È severamente vietato accendere fuochi.

8. E' obbligatorio, munirsi di un contrassegno da apporre alla boa di segnalazione, che può essere ritirato, presso la Sede del Centro Visite La Casetta, Lago di Montepulciano.

Attrezzi consentiti

ATTREZZO	N°	MISURA
Canna	2	Max 3 ami
Bilancino	1	1,5 m lato, 10 mm maglia
Retino o presacchio	1	

Specie, taglie legali, divieti per il Lago di Montepulciano.			
SPECIE	PERIODO DI DIVIETO	CAPI AL GIORNO	MISURA MINIMA
Luccio	Sempre		
Tinca	Sempre	-	-
Carpa	Dal 15 maggio al 30 giugno	n. 2	cm. 60
Anguilla	Sempre		
Persico reale	Dal 1 aprile al 30 giugno	n. 3	cm. 25
Persico trota	Senza divieto	illimitato	-
Alborella	Senza divieto	Quantità g. 500	-
Scardola	Senza divieto	Quantità 1,0 Kg	-
Gambero alloctono	Senza divieto	illimitato	-
Carassio gibelio	Senza divieto	illimitato	-
Pesce gatto bruno	Senza divieto	illimitato	-
Pseudorasbora	Senza divieto	illimitato	-
Persico sole	Senza divieto	illimitato	-
Spinarello	Sempre	-	-

Ogni altro attrezzo o modo di pesca non riportato nel paragrafo precedente è da considerarsi vietato.

Le specie Gambero alloctono, Pesce gatto bruno, Pseudorasbora e Persico sole, sono presenti negli allegati delle specie invasive di interesse unionale del Regolamento (UE) N.1143/2014 "Recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive". Come tale è proibita la re-immissione.

Misurazione del pesce

La misurazione del pesce deve essere effettuata dall'apice del muso fino all'estremità della pinna caudale.

Tutte le specie alloctone pescate dovranno essere allontanate dal lago.

L'immissione di materiale ittico ancorché proveniente da impianti di allevamento certificati deve essere effettuata previo nulla osta e valutazione di incidenza della Regione Toscana. I rifiuti presenti nelle zone di pesca dovranno essere asportati e correttamente smaltiti dai pescatori che le utilizzano.

Dovrà essere periodicamente verificato, con eventuale adeguamento, il buono stato e la correttezza della tabellazione delle zone di pesca consentita, sia a terra che nel lago.

Per tutti gli aspetti non regolamentati dal Calendario stesso, dovrà essere fatto riferimento al nuovo Regolamento regionale 6/R/2018 "Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)"

Violazioni e sanzioni

Le violazioni al Regolamento vigente sono punite con le sanzioni di seguito descritte:

VIOLAZIONE SANZIONE IN EURO

Pesca senza permesso		Da 25 a 150
Pesca in periodo di divieto (comprese le specie non catturabili durante la notte)		Da 25 a 150
Pesca sotto taglia legale (per capo)		Da 50 a 300
Pesca di capi eccedenti (per capo)		Da 25 a 150
Pesca in zone non consentite		Da 25 a 150
Pesca con attrezzi non consentiti:		
1. Numero eccedente di canne		Da 25 a 150
2. Sonar, apparecchi elettrici, elettromagnetici		Da 25 a 150
Detenzione eccedente o non consentita di pasture, esche o altre sostanze		Da 25 a 150
Commercializzazione, detenzione e rilascio di specie non direttamente proveniente dal lago		Da 25 a 150
Pesca con pesciolino vivo non autoctono		Da 50 a 300

Attività di "CARPFISHING"

Pesca fuori dalle zone consentite	(punto 1)	Da 25 a 150
Alterazione ambiente	(punto 2)	Vedi sotto
Pesca in periodo di divieto	(punto 3)	Da 25 a 150
Detenzione notturna specie non consentite	(punto 4)	Da 25 a 150
Pesca con attrezzatura non consentita	(punti 5 e 6)	Da 25 a 150

Accensione fuochi	(punto 7)	Vedi sotto
Mancata apposizione del contrassegno	(punto 8)	Da 25 a 150

Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui sopra si applicano le disposizioni della legge 24/11/1981 n. 689, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 7-bis.

Le sanzioni sopra descritte devono essere pagate direttamente al Comune di Montepulciano mediante bonifico su **cc Bancario IBAN IT 10M010302560000000394215 intestato a Comune di Montepulciano**. Gli introiti da esse derivanti saranno utilizzati esclusivamente per iniziative tendenti a favorire la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico e la conservazione e il miglioramento dell'habitat lacustre.

Per ogni altra violazione delle norme in materia di pesca non espressamente sopra indicata, si applica quanto disposto, in materia sanzionatoria, dall'art. 19 della L.R. n° 7/05 e dall'art.40 della Legge 154 del 28.07.2016.

In caso di violazione, oltre alle sanzioni amministrative descritte, il Responsabile del servizio attività produttive del Comune provvederà ad applicare le seguenti sanzioni accessorie:
Prima violazione: sospensione da uno a tre anni dalla possibilità di pesca dilettantistica;
Seconda violazione: interdizione definitiva.

Le violazioni di legge relative ad alterazioni dell'ambiente, abbandono di rifiuti, accensione di fuochi e campeggio abusivo sono già sanzionate ai sensi delle vigenti leggi in materia.

I controlli sull'esercizio della pesca sono di competenza dell'Arma dei Carabinieri-Forestali, Polizia Provinciale, Polizia Municipale di Montepulciano e comunque di tutti gli organi di vigilanza autorizzati.

ALLEGATO 1 – Zone di pesca consentita

